



I.C. N. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA

Sede centrale Via Ugo Foscolo, 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: vr8ad009@istruzione.it pec : vr8ad009@pec.istruzione.it

CF 93237990234

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.I. n°44/2001, art. 40, contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi del quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.I. n°44/2001 l'art.33, comma 2, che attribuisce alla competenza del Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. L.vo n.165/2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il D.P.R. 275/99, artt.8 e 9;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa e i Progetti in esso approvati;

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare;

TENUTO CONTO che tale atto assume, di norma, la forma del Regolamento interno;

RITENUTO NECESSARIO che le istituzioni scolastiche autonome siano tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme di cui sin premessa prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti interni a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

delibera di approvare il presente Regolamento.

Art.1- Oggetto

a. Atteso che, ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/01, le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, il Consiglio di Istituto disciplina nel presente Regolamento i criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti.

Art. 2 - Procedure

a. Al di sotto del limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico provvede all'autonoma individuazione dell'esperto e all'affidamento diretto dell'incarico.

b. Al di sopra del citato limite di spesa la procedura di individuazione del contraente ha evidenza pubblica, tramite apposito avviso/bando da pubblicare sul sito della scuola. L'avviso/bando viene pubblicato dopo aver verificato le disponibilità finanziarie della scuola e l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola

c. Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.

d. Sul sito web di Istituto è pubblicato l'elenco dei contratti con esperti esterni stipulato dalla Scuola.

e. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90.

Art. 3 - Condizioni preliminari

a. Le attività per le quali l'istituzione scolastica ricorre ad esperti esterni devono essere:

- Coerenti con il POF
- Coerenti con le finalità dichiarate nell'art.1
- Coerenti con le disponibilità finanziarie programmate

b. E' possibile, a discrezione del Dirigente, ricorrere, in alternativa agli esperti esterni, a personale interno all'Amministrazione in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, che sia dotato dei requisiti richiesti, mediante l'istituto delle collaborazioni plurime.

Art. 4 - Criteri di scelta e modalità di selezione degli esperti al di sopra del limite di spesa

a. I contraenti cui conferire i contratti, al di sopra del limite di spesa individuato dal Consiglio di Istituto, sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa sulla base dei curricula presentati dai candidati. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico fa riferimento ai seguenti criteri:

- titoli di studio specifici;
- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche connesse al tipo di attività da realizzare.

b. Costituiscono motivo di preferenza i seguenti elementi:

1. Per le attività curricolari:

- Il possesso del diploma o della laurea specifica per l'insegnamento richiesto;
- Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella disciplina richiesta;
- La disponibilità ad accettare i vincoli d'orario stabiliti dalla scuola;
- La continuità, qualora i Consigli di Classe interessati o i docenti responsabili dei progetti e il Dirigente Scolastico (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'insegnamento già svolto.

2. Per le attività aggiuntive inserite nel POF:

- La qualità del curriculum valutata dal D. S. singolarmente o in collaborazione con gli eventuali responsabili del progetto;

- La continuità, qualora i Consigli di Classe interessati o i docenti responsabili dei progetti (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'attività già svolta, a parità dei costi e nel limite del massimo di spesa fissato dall'amministrazione.
- La convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.

c. I candidati devono, di norma, essere in possesso di titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta. Si può derogare a questo criterio nel caso si stipulino contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Qualora in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso di dette competenze, è possibile derogare dalla procedura sopra prevista e il Dirigente Scolastico può procedere a chiamata diretta, richiedendo l'approvazione del Consiglio di Istituto per compensi e rimborsi spese

d. Per particolari prestazioni professionali è possibile individuare, al posto di un soggetto formatore persona fisica, un soggetto esterno con personalità giuridica quali associazione o società in possesso dei requisiti che necessari per espletare il servizio di formazione richiesto o di collaborare alla realizzazione di un determinato progetto. In quest'ultima ipotesi i soggetti non persone fisiche eventualmente individuati quali destinatari di contratti dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula dei soggetti che, per conto delle stesse, presteranno la formazione e che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti sopra indicati.

e. Per la valutazione comparativa delle domande di partecipazione, il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione. Tale commissione opera avendo predisposto una relazione contenente una dettagliata indicazione dei criteri di selezione adottati e formula, ad esame comparativo effettuato, una proposta di graduatoria. La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione dei partecipanti ammessi. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una valutazione di merito, ma è comunque possibile l'affidamento.

Art. 5 - Determinazione del compenso (Limite massimo del compenso attribuibile)

a. La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti esterni individuati quali destinatari dei singoli contratti verrà di volta in volta effettuata dal D.S., secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto Scuola - tariffe professionali – Linee Guida Progetti U.E.) ed in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, stabilendo comunque l'importo massimo orario lordo da corrispondere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, sempre, in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge.

b. Può anche essere prevista una misura forfetaria dei compensi, ove la stessa risulti più conveniente all'Amministrazione

c. Sono fatti salvi gli importi e le misure dei compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

d. Con gli Esperti non si instaura in nessun caso alcun tipo di rapporto di lavoro connotabile quale dipendente ed in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.